



## COMUNE DI PISTOIA

Servizio Personale e Politiche di Inclusione Sociale

### AVVISO DI INTERESSE PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2021

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE E POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE

Vista la Legge n. 431 del 09.12.1998 e ss.mm.ii, recanti “disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” all'articolo 11 istituisce il Fondo Nazionale da ripartire annualmente tra Regioni, per l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione;

Visto l'art. 7 del D.L. 13 settembre 2004, n. 240 recante “*misure per favorire l'accesso alla locazione da parte dei conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente ai provvedimenti esecutivi di rilascio*”, nonché integrazioni alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, convertito in legge, con modifiche, dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269;

Visto il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 che fissa i requisiti minimi per beneficiare del suddetto contributo economico e determina i criteri per il calcolo dello stesso;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibile n. 197 del 18 agosto 2021 recante disposizioni in merito al riparto e disponibilità 2021;

Vista la Legge Regionale Toscana 2 gennaio 2019, n. 2;

Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 402 del 30 marzo 2020, nello specifico l'Allegato “A” che individua e disciplina i criteri di riparto del fondo per l'integrazione dei canoni di locazione previsto dall'art. 11 della legge n.431/98;

Viste le Delibere della Giunta Regionale Toscana:

- n. 206 del 8 marzo 2021 che modifica i criteri di erogazione delle risorse agli aventi diritto di cui alla sopra citata Delibera regionale n. 402/2020;

- n. 988 del 27 settembre 2021 che modifica e integra l'allegato “A” della medesima Delibera G.R.T. 402/2020, in particolare, i criteri per l'accesso al Fondo integrazione canoni di locazione, ex art. 11 della legge n.431/98;

Viste le vigenti normative in materia di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione per incentivare la standardizzazione, l'innovazione e la sperimentazione nell'ambito dei servizi pubblici;

### RENDE NOTO

che a partire dal giorno **14 ottobre 2021** e fino al giorno **13 novembre 2021** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati, possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2021, da erogare nell'anno 2022, secondo quanto disposto dal presente Avviso e dalla vigente normativa in materia, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo i criteri e la ripartizione finanziaria stabiliti dalle sopra citate Deliberazioni della Giunta Regionale Toscana.

### ARTICOLO 1

#### Requisiti e condizioni di ammissione

Possono partecipare i soggetti che alla data di trasmissione telematica della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:

- 1) cittadinanza italiana, oppure:  
cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione Europea;  
cittadinanza di uno stato non appartenente all'Unione Europea. In questo caso occorre essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno in corso di validità;
- 2) residenza anagrafica nel Comune di Pistoia;
- 3) residenza anagrafica nell'immobile in locazione per cui è richiesto il contributo;

4) titolarità di un contratto di locazione (o appartenente allo stesso nucleo familiare anagrafico del titolare del contratto di locazione) relativo all'alloggio ubicato nel Comune di Pistoia, in cui è residente il nucleo familiare. Il contratto di locazione deve essere regolarmente registrato, in regola con il pagamento dell'Imposta di Registro annuale o, per il quale, il proprietario si sia avvalso del regime della "cedolare secca".

L'alloggio oggetto del contratto di locazione, può essere:

- di proprietà privata, con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
- di proprietà pubblica, con esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica disciplinati dalla Legge Regionale vigente in materia.

Non possono essere accolte domande di soggetti assegnatari di alloggi di edilizia residenziale agevolata disciplinati dall' "Accordo decentrato sulle locazioni abitative inserite in programmi di intervento", del 26 marzo 2007.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

Nel caso di contratto cointestato a due o più nuclei familiari residenti nel medesimo alloggio, ciascuno dei cointestatari potrà presentare autonoma domanda per il proprio nucleo, indicando la quota del canone mensile di spettanza.

Nel caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei residenti nell'alloggio;

5) attestazione ISEE di cui al DPCM n. 159 del 05.12.2013 e ss.mm.ii., il cui valore ISEE non sia superiore ad euro 16.500,00 ed il valore ISE non superiore a euro 28.727,25 e non inferiore al canone di locazione annuo. I disposti limiti Isee e Ise costituiscono entrambi requisito indispensabile ai fini dell'ammissione della domanda.

Per i soggetti che dichiarano "ISE zero" o inferiore al canone di locazione annuo, l'erogazione del contributo è possibile soltanto se allegata una delle seguenti dichiarazioni:

- autocertificazione di ricevimento del beneficio economico da parte dei Servizi Sociali del Comune o di altro ente,

oppure:

- autocertificazione di ricevimento di sostegno economico da parte di soggetti privati, corredata di attestazione dei redditi del soggetto che presta l'aiuto economico (Isee, Certificazione Unica, mod. 730 ecc.), su cui si evinca una ragionevole capacità economica di prestare aiuto ad altri soggetti.

Possono essere accolte eventuali dichiarazioni relative all'utilizzo di risparmi personali se regolarmente risultanti nell'attestazione Isee;

6) attestazione ISEE di cui al DPCM n. 159 del 05.12.2013 e ss.mm.ii., il cui valore ISEE non sia superiore ad euro 35.000,00 per nuclei familiari che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una riduzione del reddito superiore al 25%. Resta fermo il valore ISE non superiore a euro 28.727,25;

7) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal Comune dalla residenza. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve, applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R.T. 2/2019;

8) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi, ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo familiare; per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili all'estero, il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero).

Per gli immobili situati in Italia e all'estero, fa fede il quadro relativo al patrimonio immobiliare dichiarato nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU).

Il Comune, in riferimento ai commi 7 e 8 del presente articolo, può effettuare verifiche del requisito relativo all'assenza di titolarità di diritti reali su beni immobili ubicati all'estero, ove non sia possibile acquisire tali informazioni dalle banche dati disponibili presso le Amministrazioni interessate, il Comune può richiedere idonea documentazione.

Le disposizioni di cui ai punti 7) e 8) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- alloggio dichiarato inagibile dal Comune o di altra Autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

9) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 10.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

10) non superamento del limite di 25.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dai punti 9) e 10);

11) possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

## **ARTICOLO 2** **Nucleo familiare**

Ai fini del presente Avviso, si considera “nucleo familiare” o “nucleo” quello individuato ai fini dell'attestazione Isee, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del DPCM n. 159/2013 e ss.mm.ii..

Qualora per uno o più componenti del nucleo familiare, risulti lo stato civile “ignoto” è indispensabile regolarizzare tale condizione presso il Servizio Anagrafe del Comune, entro il 30 gennaio 2022, termine oltre il quale, il contributo, non potrà essere concesso.

## **ARTICOLO 3** **Determinazione della situazione economica e patrimoniale** **(accesso alle fasce di reddito)**

La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo, è quella risultante dall'attestazione ISE/ISEE relativa al nucleo familiare, determinata ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 5 del DPCM n. 159/2013 e ss.mm.ii.;

Il valore ISEE non deve superare l'importo di euro 16.500,00 e non superare il valore ISE di euro 28.727,25.

Le fasce di reddito seguono le seguenti distinzioni:

### FASCIA A

-valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2021 - euro 13.405,08;

-incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;

### FASCIA B

valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2021 di euro 13.405,08 e l'importo di euro 28.727,25;

Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

Nel caso in cui l'attestazione Isee, riporti annotazioni relative a omissioni o difformità, sarà necessario riformulare la dichiarazione Isee o produrre la seguente documentazione giustificativa, entro i termini di scadenza della graduatoria provvisoria:

- nel caso di omissioni – documentazione dei rapporti finanziari segnalati, rilasciata dall'Istituto di Credito;
- nel caso di difformità – documentazione giustificativa rilasciata dall'Istituto di Credito e della S.G.R.. (Società di gestione del risparmio).

I nuclei familiari che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una riduzione del reddito superiore al 25%, devono essere in possesso di un'attestazione ISEE ordinario non superiore a euro 35.000,00.

La riduzione superiore del 25% di cui al punto precedente, deve essere certificata tramite la presentazione di "ISEE corrente", o in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021 (redditi 2020) e 2020 (redditi 2019).

Per i nuclei familiari che hanno subito una riduzione del reddito superiore al 25% in ragione dell'emergenza Covid-19, il limite ISEE è aumentato a euro 35.000,00. Per questi ultimi il valore ISE da considerare (non superiore a euro 28.727,25), e su cui sarà calcolata l'incidenza del 24%, è rilevabile dalla certificazione dell'ISEE corrente o dall'ISEE ordinario.

#### **ARTICOLO 4**

##### **Modalità e termine di presentazione della domanda**

Le domande dovranno essere compilate e corredate dei documenti necessari, unicamente su form online predisposto, accessibile con SPID, con Carta di identità elettronica o con Tessera sanitaria attivata, dallo Sportello Telematico Polifunzionale del Comune di Pistoia.

La sottoscrizione della domanda, include la sottoscrizione al consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/03).

La trasmissione della domanda dovrà avvenire entro e non oltre il 13 novembre 2021.

#### **ARTICOLO 5**

##### **Autocertificazione dei requisiti e documentazione da allegare**

Il richiedente, nei casi previsti dalla Legge, può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti di cui all'articolo 1 e 2 del presente Avviso e delle condizioni che danno luogo all'attribuzione del punteggio, secondo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

##### **Documenti necessari ai fini dell'ammissione della domanda:**

sono indispensabili i documenti giustificativi attestanti le seguenti fattispecie:

- condizione di indisponibilità su immobili di cui ai punti 8) e 9) dell'art. 1 del presente Avviso Pubblico;
- omissioni e/o difformità presenti sull'attestazione Isee;
- redditi del soggetto che presta assistenza economica al nucleo richiedente, nel caso in cui l'ISE del richiedente sia 0,00 o inferiore al canone annuale di locazione.

L'ufficio competente può chiedere ulteriore documentazione inerente i requisiti di cui al presente Avviso Pubblico.

#### **ARTICOLO 6**

##### **Formazione e pubblicazione delle graduatorie provvisoria e definitiva**

##### **A) Istruttoria delle domande**

L'Ufficio comunale competente, procede all'istruttoria delle domande pervenute, verificandone la completezza e la regolarità, nonché, a campione, la veridicità delle dichiarazioni in esse contenute. L'Ufficio comunale competente, provvede ad attribuire a ciascuna domanda, il relativo punteggio provvisorio, sulla base delle dichiarazioni e della documentazione contenute nella domanda.

##### **B) Punteggi di selezione delle domande**

Le graduatorie saranno formate sulla base dei punteggi e dei criteri di priorità, di seguito indicati:

1. Valore ISE del nucleo familiare non superiore all'importo annuo dell'Assegno Sociale Inps - 2021 (euro 5.983,64)	Punti 2
2. Valore ISE del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima Inps 2021 (euro 6.702,54)	Punti 1

<p><b>3. Incidenza del canone di locazione dell'alloggio attualmente occupato con contratto regolarmente registrato, rispetto al valore ISE non superiore all'importo di due pensioni minime Inps anno 2021 (euro 13.405,08):</b></p> <p><u>Fascia A</u></p> <p>dal 14% al 20% dal 21% al 30% dal 31% al 40% oltre il 40%</p> <p><u>Fascia B</u></p> <p>dal 24% al 30% dal 31% al 40% oltre il 40%</p>	<p>Punti 1 Punti 2 Punti 4 Punti 5</p> <p>Punti 1 Punti 2 Punti 4</p>
<p><b>4. conduttore ultrasessantacinquenne con nucleo familiare composto da una o due persone</b></p>	<p>Punti 1</p>
<p><b>5. genitore solo, unico percettore di reddito, con uno o più figli fiscalmente a carico</b></p>	<p>Punti 1</p>
<p><b>6. presenza nel nucleo familiare di soggetti portatori di handicap grave (come riconosciuti dalla L. 104/92) o con invalidità, riconosciuta dall'autorità competente, superiore ai 2/3</b></p>	<p>Punti 1</p>

### C) Formazione della graduatoria provvisoria

A seguito dell'esame delle domande, il Comune di Pistoia pubblica la graduatoria provvisoria così composta:

- allegato a): elenco delle domande ammissibili, suddivisi in fascia A) e fascia B) con relativo punteggio provvisorio attribuito;
- allegato b): elenco delle domande ammesse con riserva, che necessitano di dichiarazioni/documenti ai fini dell'ammissione alla graduatoria definitiva, suddivise in fascia A) e fascia B) con relativo punteggio provvisorio attribuito;
- allegato c): elenco delle domande non ammissibili;

I soggetti interessati, attraverso il Portale Telematico Polifunzionale del Comune di Pistoia, possono trasmettere eventuali integrazioni e/o opposizioni alla graduatoria provvisoria nei tempi che saranno indicati nell'atto di approvazione della stessa, comunque non inferiori a 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria stessa,.

### D) Formazione della graduatoria definitiva

Il Comune di Pistoia provvede all'esame della documentazione integrativa e/o delle opposizioni eventualmente trasmesse e formula la graduatoria definitiva.

I soggetti in possesso dei requisiti saranno collocati nella graduatoria definitiva, distinti nelle sopra citate fasce A) e B), in base alla diversa percentuale di incidenza canone- ISE e/o ad eventuali ulteriori criteri di priorità, indicati nel precedente art. 6, lettera B.

Sono valutabili esclusivamente i documenti pervenuti entro il termine individuato nella pubblicazione della graduatoria provvisoria, purché relativi a condizioni soggettive e/o oggettive possedute alla data di trasmissione telematica della domanda.

La graduatoria definitiva sarà composta da:

- allegato a): elenco delle domande suddivise in fascia A) e fascia B) relativo alle domande ammesse e completo del punteggio definitivo ottenuto;
- allegato b): elenco delle domande escluse;

Contro la graduatoria definitiva è ammesso nei termini di legge ricorso giurisdizionale al TAR oppure ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica.

## **F) Modalità di pubblicazione delle graduatorie**

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Legge 241/90, il Comune non invierà comunicazioni personali all'indirizzo di residenza dei singoli interessati, circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria provvisoria e nella graduatoria definitiva.

Dell'avvenuta pubblicazione dei provvedimenti di approvazione delle due graduatorie, verrà data notizia a mezzo comunicato stampa, pubblicato sul sito internet del Comune di Pistoia all'indirizzo web [www.comune.pistoia.it](http://www.comune.pistoia.it). Le graduatorie pubblicate all'Albo Pretorio, saranno affisse per la consultazione presso l'U.O. Politiche di Inclusione Sociale del Comune di Pistoia, in Via Aldo Capitini n. 7 e saranno scaricabili dal sito internet del Comune di Pistoia.

### **ARTICOLO 7**

#### **Entità, calcolo e periodo di riferimento del contributo**

I contributi di cui al presente Avviso Pubblico saranno erogati, nei limiti delle risorse economiche annue assegnate dalla Regione Toscana in compartecipazione con risorse messe a disposizione dal Comune di Pistoia, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva e con le seguenti priorità:

- contributi a favore dei soggetti collocati in fascia A);
- contributi a favore dei soggetti collocati in fascia B).

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 e ss.mm.ii.:

- fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di euro 3.100,00;
- fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo arrotondato di euro 2.325,00.

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

In caso di risorse finanziarie non sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno, il Comune si riserva di applicare eventuali riduzioni sulle quote teoriche spettanti e di effettuare la distribuzione delle risorse disponibili.

La collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teorico riconosciuto.

Il contributo è relativo al canone di locazione pagato nel periodo dal 1° gennaio 2021 o, dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva, e fino al 31 dicembre 2021.

Ai sensi della Deliberazione G.R.T. n. 206/2021, il Comune di Pistoia, eroga il contributo ai beneficiari su attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'entità del contributo è calcolata in 12° in funzione del numero di mensilità pagate e documentate. Il numero delle suddette mensilità non è considerato vincolante ai fini della determinazione del contributo erogabile per l'annualità 2021.

In applicazione della citata Delibera G.R.T. n. 206/2021, l'erogazione del contributo, sarà estesa anche alle mensilità non pagate e non documentate, a condizione che il beneficiario si impegni a versare al locatore, la quota del contributo spettante proporzionale alle suddette mensilità.

È fatto salvo il potere di verifica da parte del Comune, dell'avvenuto pagamento al proprietario della quota erogata.

### **ARTICOLO 8**

#### **Modalità di erogazione del contributo**

E' onere dei soggetti inseriti nella graduatoria definitiva delle domande ammesse, presentare le ricevute di pagamento dei canoni di locazione.

**Al fine dell'erogazione del contributo coloro che risulteranno collocati nella graduatoria definitiva delle domande ammesse, a partire dal giorno 7 gennaio 2022 e non oltre il termine perentorio del 31 gennaio 2022, dovranno presentare, pena la decadenza dal beneficio, la seguente documentazione:**

- copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione in regola con il pagamento dell'imposta di bollo e di registro per l'anno 2021, oppure copia di bonifici bancari o postali, contenenti obbligatoriamente i seguenti dati:

1. nome e cognome di chi effettua il pagamento;
2. nome e cognome di chi riceve il pagamento (proprietario locatore);
3. importo del canone di locazione al netto degli oneri accessori;
4. mensilità per cui è stato eseguito il pagamento;
5. indirizzo dell'immobile oggetto della locazione;
6. firma del proprietario dell'immobile.

- copia dell'attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta annuale di registrazione per l'anno 2021 (nel caso in cui non sia stato precedentemente allegato) oppure dichiarazione del locatore, attestante l'opzione per la cedolare secca.

La documentazione di cui sopra dovrà essere trasmessa entro il 31 gennaio 2022 attraverso il Portale Telematico Polifunzionale del Comune di Pistoia.

In assenza di ricezione della documentazione entro il termine suddetto, il contributo non potrà essere erogato.

## **ARTICOLO 9** **Casi particolari**

*- Decesso del richiedente:*

in caso di decesso del richiedente utilmente collocato in graduatoria, il contributo calcolato con riferimento al periodo di residenza dello stesso nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi purché gli stessi, compatibilmente con i tempi di liquidazione dei contributi agli aventi diritto, ne facciano specifica richiesta presentando idonea certificazione (atto notorio o simili) che attesti lo stato giuridico di eredi, oltre alla presentazione delle ricevute fino alla data del decesso del richiedente nei termini di cui al precedente articolo 8.

*- Cambio di residenza:*

nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio nello stesso Comune di Pistoia, il contributo è erogabile solo dopo aver verificato il mantenimento del requisito di cui all'articolo 3 del presente Avviso. Il suddetto requisito viene valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può, in ogni caso, superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile assegnare solo la quota di contributo spettante, in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

*- Coabitazione:*

nel caso di coabitazione di più nuclei familiari nel medesimo alloggio, il canone di riferimento è la quota parte a carico del richiedente.

*- Intercorsa assegnazione di alloggio di ERP:*

l'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari risultano inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di ERP (ivi inclusi gli alloggi di "utilizzo autorizzato") non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di ERP (ivi inclusi gli alloggi di "utilizzo autorizzato") è causa di decadenza dal diritto al contributo dalla data di cambio della residenza nell'alloggio assegnato.

In caso di rinuncia all'assegnazione di un alloggio di ERP (ivi inclusi gli alloggi di "utilizzo autorizzato") il contributo per l'anno 2021 sarà calcolato sulla base delle ricevute di pagamento del canone di locazione pagate fino alla data di rinuncia all'assegnazione dell'alloggio ERP

- l'importo del contributo eventualmente erogabile, non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente, ottenuto a titolo di sostegno abitativo per lo stesso periodo temporale (es: detrazione sulla dichiarazione dei redditi, contributo GiovaniSi, Reddito o Pensione di Cittadinanza ecc.).

*- Reddito e Pensione di Cittadinanza:*

Il Comune, successivamente all'erogazione dei contributi, comunica all'INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul Reddito/Pensione di Cittadinanza, per la quota destinata all'affitto.

L'Ufficio competente ha facoltà di eseguire controlli su quanto dichiarato, nonché su quanto dichiarato in relazione ad eventuali domande di contributo per lo stesso periodo temporale.

## **ARTICOLO 10**

### **Responsabile del procedimento**

Il Responsabile del Procedimento è la Dirigente del Servizio Personale, Politiche di Inclusione Sociale, Dott.ssa Chiara Pierotti.

## **ARTICOLO 11**

### **Controlli e sanzioni**

Gli elenchi degli aventi diritto saranno utilizzati per i controlli previsti dalle normative vigenti. Il Comune potrà trasmettere segnalazioni di casi particolari, oggetto di una più attenta valutazione, agli Uffici Territoriali della Guardia di Finanza, in applicazione del Protocollo di Intesa tra Regione Toscana, Anci Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza e Inps Direzione Regionale Toscana.

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e dell'articolo 11, comma 6, del DPCM n. 159/2013, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le norme penali previste dall'articolo 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.

## **ARTICOLO 12**

### **Informativa agli interessati D.Lgs 196/2003**

#### **Aggiornato con D.Lgs 101/2018 sulla protezione dei dati**

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, in ultimo aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018, i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Avviso saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha, come finalità, quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente Avviso e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il titolare del trattamento è il Comune di Pistoia. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018.

## **ARTICOLO 13**

### **Norma finale**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si fa riferimento alla Legge 431/98, alla Delibera della Giunta Regionale Toscana 988/2021 e alla Legge Regionale Toscana 2/2019.

La Dirigente del Servizio  
Dott.ssa Chiara Pierotti